



COMUNE DI MASSAFRA Provincia di Taranto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale nr.47 /2023

AL CONSIGLIO COMUNALE PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE

L'anno duemilaventitre, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 08,30, presso gli uffici amministrativi del Comune di Massafra (Ta) alla via Rosario Livatino snc, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. Fernando Miccolis, Presidente;

Dott. Crocefisso Pedone, Componente;

Dott. Tommaso Paiano, Componente;

per esprimere parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 1785 del 18/05/2023

avente ad oggetto:

“MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI”

Premesso che:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI),

destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.LGS 15 dicembre 1997 n. 446

Esaminati:

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore, recante una disciplina di riordino e revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e relativi decreti attuativi;
- il Decreto Direttoriale n. 561 del 26/10/2021, con cui è stata individuata la data dell'avvio dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dagli artt. 45 e seguenti del D.Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore; in base a tale decreto, infatti, dal 23 novembre 2021 non è più possibile richiedere l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus e tutti gli enti di nuova iscrizione, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono richiedere l'iscrizione esclusivamente al RUNTS in via telematica sul portale dedicato;
- l'art. 15-bis del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 che ha previsto la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it come condizione di efficacia per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi a diversi tributi comunali tra i quali anche la Tari. Pertanto, ferma restando la facoltà per il comune di determinare le scadenze di versamento di ciascun tributo, il nuovo comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011 prevede che i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio. In tal modo, si assicura che tra la pubblicazione – che deve avvenire entro il 28 ottobre – e i versamenti da effettuare a decorrere dal 1° dicembre intercorra un lasso di tempo sufficiente a consentire ai contribuenti e agli intermediari la piena conoscibilità dell'atto;
- la circolare n. 2/DF del 22.11.2019 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Verificato che si è reso necessario:

- aggiornare la riduzione Tari prevista per le ONLUS dall'art. 19 del Regolamento, tenendo conto che la normativa vigente in materia non ha previsto per le ONLUS una procedura di iscrizione automatica nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), bensì una procedura a domanda; pertanto, alla data odierna, sebbene non sia possibile richiedere l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre

1997, n. 460, quest'ultima non risulta ancora formalmente soppressa; a tal fine, pertanto, si ritiene opportuno prevedere una riduzione Tari anche per le Organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nell'apposita sezione del RUNTS;

- modificare il regolamento TARI all'art. 22 comma 2 prevedendo la possibilità di versare l'intero importo del dovuto Tari annuo in un'unica rata con scadenza al 2 dicembre, anziché una rata unica di acconto al 31 maggio ed una rata di conguaglio al 2 dicembre; ciò al fine di semplificare l'applicazione ed il versamento del tributo in questione per il contribuente, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge;
- rinviare per il solo anno 2023 la scadenza relativa al pagamento della prima rata di acconto Tari, così come già stabilito dalla Giunta Comunale con delibera n. 150 dell'11/05/2023, stabilendo pertanto, le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2023: 1° rata di acconto: 30 giugno; - 2° rata di acconto: 31 luglio; - 3° rata di acconto: 30 settembre; - Rata a saldo o rata unica: 02 dicembre.

Visti:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n.97 del 26-04-2023](#), con il quale è stato differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

Ritenuto necessario dover finanziare la riduzione Tari prevista per Organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nell'apposita sezione del RUNTS, essendo già state approvate le tariffe Tari per l'anno 2023, considerando che la relativa previsione di spesa è stimata pari ad euro 2.285,00.

Appurato che, a seguito di apposita variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, la suddetta previsione di spesa trova capienza alla Missione 01, Programma 04, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, esercizio 2023, voce del piano dei conti 1.09.02.01.000, cap. 801/55 "Rimborsi ed agevolazioni TARI – ODV".



Visti:

- la Legge n°147 del 27-12-2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di Stabilità 2015);
- la Legge n° 208 del 28-12-2015 (Legge di Stabilità 2016);
- la Legge 27 dicembre 2006, n° 296;
- l'art. 27, comma 8, della Legge n° 448/2001;
- la Legge 19 agosto 2016, n° 166;
- lo Statuto comunale;
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modifiche, dalla Legge 22-12- 2011 n° 214, e successive modificazioni e/o integrazioni.

Il Collegio:

Verificata tutta la documentazione;

Visto l'art. 239 c. 1, lett. b) punto 6, D.Lgs. 267/2000.

Considerato che:

- la proposta di delibera è munita del parere di regolarità tecnica ex art. 49 e di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147/bis D. Lgs. 267/2000 reso nel corpo della proposta dal Responsabile del Servizio D'Elia Loredana.
- la proposta di delibera è munita dei pareri di regolarità contabile ex artt. 49 e 153 D. Lgs. 267/2000 resi nel corpo della proposta dal Responsabile del Servizio D'Elia Loredana.



esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto riguardante modifiche al regolamento TARI.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 9,15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fernando Miccolis Presidente

Dott. Crocefisso Pedone Componente

Dott. Tommaso Paiano Componente